

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 marzo 2018, n. 102
CIG in deroga 2018/F302. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell'art. 1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

Il Dirigente di Sezione

sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche attive per il lavoro:

- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/ PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento alla flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per *"specifiche situazioni di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità"*;
- Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot. n. 40/0007205), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), con la quale è stata riconosciuta la possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto n. 83473 anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che dispone, all'articolo 44 del D.Lgs. 148/2015 comma 6-bis: *"con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)"*, ampliando pertanto la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare agli articoli 2 e 3 del D.I. N. 83473/2014;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
- Vista l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016 con la quale è stata riconosciuta, nell'ambito della flessibilità della citata "riserva" incrementata al 50% della dotazione finanziaria, la possibilità assicurata dall'art. 6, comma 3 del decreto

interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M;

- Viste le modalità attuative di cui alla nota del Dirigente del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro prot. n. 351/2016;
- Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, che ha introdotto la possibilità di riconoscere il trattamento di integrazione salariale in deroga anche per l'anno 2017;
- Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata riconosciuta la possibilità di concedere la cig in deroga *“anche in favore di società partecipate, in tutto o in parte, da enti pubblici.”*
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto l'art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205;
- Vista la D.D. n. 47 del 06 febbraio 2018 con la quale sono state adottate le *“Istruzioni Operative”* finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2018 ai sensi dell'art.1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n.205;
- Considerato che il citato comma 145 ha previsto che *“Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017”;*
- Vista la domanda di cig in deroga di cui all'Allegato A, parte integrante della presente determinazione, trasmessa a mezzo pec in data 13.02.2018 (prot.n. 001562 del 14.02.2018) da VINGI SHOES SNC;
- Visto il verbale di accordo, allegato alla suddetta istanza, sottoscritto in data 18.01.2018 alla presenza della task force regionale con la quale è stato condiviso il ricorso alla cassa integrazione in deroga per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ai sensi della normativa vigente, a favore di n. 123 unità lavorative della VINGI SHOES SNC;
- Preso atto che, in fase di istruttoria della suddetta istanza, è emersa la necessità di richiedere una integrazione documentale relativa alla copia al verbale di accordo sottoscritto in data 28.12.2017 e il piano/programma di reindustrializzazione;
- Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota del 21.02.2018 (prot. n. 1951 del 22.02.2018);
- Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall'istante, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga;
- Preso atto della disponibilità, in capo alla Regione Puglia, delle risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, come risultanti dal sistema di monitoraggio della spesa relativa agli ammortizzatori sociali in deroga gestito da INPS;
- Rilevato che il pagamento delle spettanze sarà effettuato dall'Inps nel limite delle risorse disponibili, non appena l'Istituto avrà adottato il sistema dei codici convenzionali necessari al caricamento su SIP (sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito) dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, quale presupposto per il pagamento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l'impresa di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. L'impresa potrà ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.
2. Di autorizzare l'Inps all'erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti delle predette imprese di cui all'Allegato A;
3. Il costo totale massimo presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **255.840** di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 2.507.232,00**, suscettibile di ulteriore riduzione in sede di rendicontazione;
4. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, come indicato in premessa;
5. Di dare atto che la presente determinazione potrà essere trasmessa in SIP (sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito), quale presupposto per il pagamento della prestazione di cassa integrazione in deroga, solo a seguito della comunicazione da parte di INPS dei codici di intervento convenzionali;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'ulteriore verifica da parte di INPS della disponibilità delle risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa;
8. Le imprese di cui all'Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
9. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati.**

10. il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- f) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

AZIENDE AUTORIZZATE

N.	R.I.F.	DATA PROT.	Prot. Stanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR	N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato	P.A.G.
1.	B7/F01/04	14/02/2018	001562	00844870725	IndOltreL5dip	0902664906	VINGI SHOESS SNC	BARLETTA	76121	VIA DELL'EURO N° 15	BT	123	255.840	01/01/2018	31/12/2018	€ 2.507.232,00	D